

## COMMISSIONE IX

## LAVORI PUBBLICI

49.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 5 MARZO 1986

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIUSEPPE BOTTA

## INDICE

	PAG.		pag.
<b>Sostituzioni:</b>		<b>Disegno e proposte di legge</b> (Seguito della discussione e rinvio):	
BOTTA GIUSEPPE, <i>Presidente</i> . . . . .	3	Senatori SCEVAROLLI ed altri: Ulteriori norme per l'aggiornamento dell'Albo nazionale dei costruttori ( <i>Approvati in un testo unificato dalla VIII Commissione permanente del Senato</i> ) (2856);	
<b>Proposta di legge</b> (Seguito della discussione e approvazione):		LODIGIANI ed altri: Decentramento ai comitati regionali per l'albo dei costruttori della certificazione di iscrizione delle imprese (2699);	
COLONI ed altri: Cessione a riscatto degli alloggi <i>ex</i> Governo militare alleato di Trieste. ( <i>Approvata dalla IX Commissione permanente della Camera e modificata dalla VIII Commissione permanente del Senato</i> ) (690-B)		TRAPPOLI ed altri: Modifiche della legge 10 febbraio 1962, n. 57, in materia di iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori (2582)	
BOTTA GIUSEPPE, <i>Presidente</i> . . . . .	3, 4, 7	BOTTA GIUSEPPE, <i>Presidente</i> . . . . .	7, 9
COLONI SERGIO . . . . .	4	GORGONI GAETANO, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i> . . . . .	9
COMIS ALFREDO, <i>Relatore</i> . . . . .	4	SAPIO FRANCESCO . . . . .	9
CUFFARO ANTONINO . . . . .	6		
GORGONI GAETANO, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i> . . . . .	4		
GUARRA ANTONIO . . . . .	4		
POLESELLO GIAN UGO . . . . .	3		
<b>Votazione segreta:</b>			
BOTTA GIUSEPPE, <i>Presidente</i> . . . . .	7		

PAGINA BIANCA

**La seduta comincia alle 9,30.**

ORLANDO FABBRI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

#### **Sostituzioni.**

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 19, quarto comma, del regolamento, il deputato Foti è sostituito dal deputato Memmi, e che, ai sensi dell'articolo 19, terzo comma, del regolamento, il deputato Sapiro è sostituito dal deputato Cuffaro, il deputato Tancredi è sostituito dal deputato Coloni.

**Seguito della discussione della proposta di legge Coloni ed altri: Cessione a riscatto degli alloggi ex Governo militare alleato di Trieste (Approvata dalla IX Commissione permanente della Camera e modificata dalla VIII Commissione permanente del Senato) (690-B).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Coloni ed altri: « Cessione a riscatto degli alloggi ex Governo militare alleato di Trieste », già approvata dalla IX Commissione permanente della Camera nella seduta dell'11 luglio 1985 e modificata dalla VIII Commissione permanente del Senato nella seduta del 29 gennaio 1986.

Ricordo che in una precedente seduta è stata svolta la relazione. Dichiaro ora aperta la discussione sulle linee generali delle modifiche apportate dalla VIII Commissione permanente del Senato.

GIAN UGO POLESELLO. La proposta di legge Coloni ed altri torna al nostro esame modificata positivamente in alcuni punti da parte del Senato. Nel ribadire il consenso del gruppo comunista al provvedimento, sottolineando nel contempo che non si tratta di un caso di alienazione di una quota parte del demanio dello Stato, anche se ciò può apparire formalmente, credo che sia opportuno richiamare brevemente l'origine della vicenda, con alcuni cenni storici che hanno però rilevanza politica e che chiariscono la situazione di fatto.

Il problema cui si cerca di dare soluzione con la proposta di legge in esame risale al periodo 1945-1954, quando il territorio libero di Trieste (anche se non era tale giuridicamente per tutti) era amministrato dal Governo militare alleato.

Nella relazione che accompagna il provvedimento si specificano con chiarezza i vari punti relativi alle procedure di passaggio all'amministrazione italiana nel 1954. Giova ricordare che gli immobili di cui si tratta sono stati costruiti dal Governo militare alleato ad uso abitazione per i dipendenti statali collocatisi nell'area triestina una volta subentrata, nel 1954, l'amministrazione italiana. Successivamente, questi beni sono stati in parte alienati, non avendo più funzione di alloggi di servizio, né di fatto avendola mai avuta in senso stretto.

Ciò è riconosciuto oggi dal Parlamento con la proposta di legge in oggetto, per la quale preannuncio il voto favorevole del gruppo comunista.

SERGIO COLONI. Come ha detto il collega Polesello, le modifiche apportate dalla VIII Commissione del Senato migliorano il testo in esame, in particolar modo per quanto riguarda la determinazione del prezzo per coloro che avevano solo presentato la domanda di riscatto, ma non avevano avuto la comunicazione del prezzo. Per costoro si applica la legge n. 513 del 1977, modificata dall'articolo 52 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Nel testo originario del provvedimento non era sfuggita questa condizione di vantaggio. Per altro, la proposta partiva dal presupposto di trattare allo stesso modo coloro che avevano avuto la comunicazione del prezzo di riscatto e quelli che non la avevano avuta.

In sede di esame nell'altro ramo del Parlamento della proposta di legge, il senatore Lotti ha sostenuto che forse questa iniziativa legislativa non sarebbe stata neppure necessaria. Ritengo si possa anche concordare con questa valutazione, a conclusione dell'*iter* del provvedimento, ma sottolineo che a ciò siamo pervenuti per un atteggiamento comprensibile, ma evidentemente troppo burocratizzato, di parte dell'amministrazione e per gli atteggiamenti incomprensibili di funzionari della Corte dei conti.

Siamo soddisfatti che la vicenda si concluda positivamente. Non è questa la sede per sollevare questioni personali, ma vorrei ricordare i disagi sopportati da tante famiglie che per 25 anni hanno avuto legittimamente il titolo al riscatto degli alloggi e si sono comportati da proprietari (non hanno mai pagato l'affitto, perché non richiesto) compiendo lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ma si sono sempre visti contestare ogni loro diritto.

L'esperienza di questa vicenda — che può essere riportata alla particolarissima situazione di Trieste, dove i finanziamenti

del Governo italiano arrivavano in modo empirico e rischioso, ma anche ad una certa vischiosità dell'amministrazione — ci dovrebbe spingere in molti casi ad una delegificazione e ad assumere atteggiamenti trasparenti per aumentare il grado di scorrevolezza dell'amministrazione.

ANTONIO GUARRA. Il gruppo del MSI-destra nazionale riconferma il proprio consenso al provvedimento. Bene ha detto il collega Coloni che non vi sarebbe stato bisogno di una legge per risolvere questa vicenda; ma la legge si è resa necessaria per fugare ogni incertezza interpretativa. Siamo soddisfatti che la questione si concluda oggi positivamente; abbiamo soltanto il rammarico che anche l'*iter* legislativo è stato intessuto da una serie di difficoltà che pure non avevano alcun fondamento.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali delle modifiche apportate dalla VIII Commissione del Senato.

ALFREDO COMIS, *Relatore*. Invito i colleghi ad esprimere voto favorevole alla proposta di legge al nostro esame, che pone fine ad una penosa vicenda.

GAETANO GORGONI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Raccomando l'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle modifiche apportate dalla VIII Commissione del Senato.

L'articolo 1 non è stato modificato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 2 nel seguente testo:

#### ART. 2.

In attuazione del principio contenuto nell'articolo 52 della legge 5 agosto 1978, n. 457, il Ministero delle finanze è autorizzato a procedere alla formale stipulazione dei contratti di cessione in proprietà degli alloggi ai rispettivi assegna-

tari ai quali è già stato comunicato l'accoglimento della domanda di riscatto e fissato il relativo prezzo di cessione ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, modificato dall'articolo 4 della legge 27 aprile 1962, n. 231.

Le condizioni di vendita degli alloggi sono quelle fissate nelle comunicazioni inviate dall'amministrazione delle finanze ai singoli assegnatari e per quanto riguarda gli alloggi costruiti su suolo comunale il prezzo di cessione del terreno rimane quello già stabilito nella delibera di vendita del comune di Trieste.

La VIII Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 2.

In attuazione del principio contenuto, nell'articolo 52 della legge 5 agosto 1978, n. 457, il Ministero delle finanze è autorizzato a procedere alla formale stipulazione dei contratti di cessione in proprietà degli alloggi ai rispettivi assegnatari ai quali è già stato comunicato l'accoglimento della domanda di riscatto e fissato il relativo prezzo di cessione ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, modificato dall'articolo 4 della legge 27 aprile 1962, n. 231.

Il prezzo di cessione, determinato ai sensi del comma precedente, è maggiorato degli interessi legali a decorrere dalla data della comunicazione.

Le condizioni di vendita degli alloggi sono quelle fissate nelle comunicazioni inviate dall'amministrazione delle finanze ai singoli assegnatari e per quanto riguarda gli alloggi costruiti su suolo comunale il prezzo di cessione del terreno rimane quello già stabilito nella delibera di vendita del comune di Trieste.

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo della VIII Commissione del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 3 nel seguente testo:

ART. 3.

L'intendenza di finanza di Trieste notifica agli assegnatari, in quanto non già precedentemente comunicato, il valore venale degli alloggi alla data della domanda di riscatto, se già determinato dai competenti organi tecnici; altrimenti provvederà a determinare tale valore, riferito alla data della domanda di riscatto, applicando a tal fine i criteri di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2.

Contro tali determinazioni di valore venale è data agli interessati possibilità di ricorso, che dovrà contenere l'indicazione del valore ritenuto dovuto, al Ministero delle finanze — Direzione generale del demanio, e ciò entro il termine perentorio di 90 giorni dalla notifica agli interessati della predetta determinazione; il ricorso deve ritenersi accolto qualora l'amministrazione non provveda nei 90 giorni successivi al deposito del ricorso, ovvero alla data di spedizione del medesimo, risultante dal timbro dell'ufficio postale.

La VIII Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 3.

L'Intendenza di finanza di Trieste notifica agli assegnatari, ai quali non sia stato già comunicato il prezzo di cessione, il valore venale degli alloggi determinato dall'Ufficio tecnico erariale ai sensi dell'articolo 28 della legge 8 agosto 1977, n. 513, modificato dall'articolo 52 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo della VIII Commissione del Senato.

(È approvato).

L'articolo 4 non è stato modificato.  
La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 5 nel seguente testo:

## ART. 5.

In caso di decesso degli assegnatari in data anteriore a quella di entrata in vigore della legge 5 agosto 1978, n. 457, le eventuali comunicazioni di cui al precedente articolo 3, così come la stipula del contratto di cessione della proprietà, avvengono a favore dei subentranti nel rapporto di assegnazione ai sensi dell'articolo 7 della legge 27 aprile 1962, n. 231; gli interessati che avessero omesso di comunicare la convalida dell'originaria domanda di riscatto sono rimessi in termine fino a 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

In caso di decesso degli assegnatari in data successiva a quella di entrata in vigore della legge 5 agosto 1978, n. 457, le eventuali comunicazioni di cui al precedente articolo 3, così come la stipula del contratto di cessione della proprietà, avvengono a favore dei successori per causa di morte degli assegnatari, purché dimostrino di occupare effettivamente l'alloggio e di risiedervi dalla data del decesso dell'assegnatario alla data di entrata in vigore della presente legge.

La VIII Commissione del Senato lo ha così modificato:

## ART. 5.

In caso di decesso degli assegnatari in data anteriore a quella di entrata in vigore della legge 5 agosto 1978, n. 457, la comunicazione di cui al precedente articolo 3, così come la stipula del contratto di cessione della proprietà, avvengono a favore dei subentranti nel rapporto di assegnazione ai sensi dell'articolo 7 della legge 27 aprile 1962, n. 231; gli interessati che avessero omesso di comunicare la convalida dell'originaria domanda di

riscatto sono rimessi in termine fino a 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

In caso di decesso degli assegnatari in data successiva a quella di entrata in vigore della legge 5 agosto 1978, n. 457, la comunicazione di cui al precedente articolo 3, così come la stipula del contratto di cessione della proprietà, avvengono a favore dei successori per causa di morte degli assegnatari, purché dimostrino di occupare effettivamente l'alloggio e di risiedervi dalla data del decesso dell'assegnatario alla data di entrata in vigore della presente legge.

Pongo in votazione l'articolo 5 nel testo della VIII Commissione del Senato.

(È approvato).

Passiamo alle dichiarazioni di voto.

ANTONINO CUFFARO. Il gruppo comunista voterà a favore del provvedimento, sapendo che esso conclude una lunga e travagliata vicenda. Siamo lieti che si sia arrivati ad una conclusione che, come ci auguriamo, restituirà tranquillità a numerose famiglie che hanno vissuto per 25 anni in uno stato di incertezza e disagio.

Questa storia deriva da un fatto del tutto eccezionale: non è facile comprendere dall'esterno la situazione giuridico-amministrativa, quanto mai aggrovigliata, dell'ex territorio libero di Trieste. È persino difficile ricordare gli anni in cui Trieste si è trovata sotto l'amministrazione del Governo militare alleato.

Devo dire che oltre agli ostacoli burocratici a cui si sono riferiti i colleghi — in modo particolare l'onorevole Coloni — vi sono stati anche accanimenti personali che hanno prolungato per 25 anni lo stato di disagio del territorio di Trieste.

Ci rendiamo conto che l'amministrazione e lo stesso Parlamento hanno dovuto valutare attentamente il problema. Non si tratta di dettare nuove norme, ma

di definire esattamente un'interpretazione di norme finora incerta.

Ci sembra che le modifiche apportate dalla VIII Commissione del Senato vadano incontro ad esigenze della pubblica amministrazione.

Ci auguriamo che il provvedimento al nostro esame sia oculatamente applicato, che vi sia cioè un'attenta verifica dei titoli che rendono possibile la definizione della proprietà. È in questo senso che dovranno poi operare gli appositi organismi del Ministero, che hanno la diretta responsabilità della stipula dei contratti.

**PRESIDENTE.** La proposta di legge sarà votata immediatamente a scrutinio segreto.

#### Votazione segreta.

**PRESIDENTE.** Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

*(Segue la votazione).*

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Coloni ed altri: « Cessione a riscatto degli alloggi ex Governo militare alleato di Trieste » (*Approvata dalla IX Commissione permanente della Camera e modificata dalla VIII Commissione permanente del Senato*) (690-B):

Presenti e votanti .....	22
Maggioranza .....	12
Voti favorevoli .....	22
Voti contrari .....	0

*(La Commissione approva).*

*Hanno preso parte alla votazione:*

Balzardi, Bosco Bruno, Bonetti Mattinzoli, Boselli, Botta, Bulleri, Chella, Ciocci, Coloni, Columba, Comis, Cuffaro, Fabbri, Geremicca, Guarra, Jovannitti, Memmi, Palmi Lattanzi, Polesello, Ricciuti, Rocelli, Satanassi.

**Seguito della discussione del disegno e proposta di legge senatori Scevarolli ed altri: Ulteriori norme per l'aggiornamento dell'Albo nazionale dei costruttori (Approvati in un testo unificato dalla VIII Commissione permanente del Senato) (2856); e delle proposte di legge Lodigiani ed altri: Decentramento ai comitati regionali per l'albo dei costruttori della certificazione di iscrizione delle imprese (2699); Trappoli ed altri: Modifiche della legge 10 febbraio 1962, n. 57, in materia di iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori (2582).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno e proposta di legge di iniziativa dei senatori Scevarolli ed altri: « Ulteriori norme per l'aggiornamento dell'Albo nazionale dei costruttori », già approvati in un testo unificato dalla VIII Commissione permanente del Senato nella seduta del 18 aprile 1985, e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Lodigiani ed altri: « Decentramento ai comitati regionali per l'albo dei costruttori della certificazione di iscrizione delle imprese »; Trappoli ed altri: « Modifiche della legge 10 febbraio 1962, n. 57, in materia di iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori ».

Per questa seduta sostituirò io stesso il relatore, onorevole Paganelli, impossibilitato a giungere a Roma in tempo.

Comunico che la I Commissione affari costituzionali ha espresso sul testo unificato dei progetti di legge parere favorevole, a condizione che sia soppresso l'articolo 1-bis.

Comunico inoltre che, in data 4 marzo 1986, la V Commissione bilancio ha espresso parere favorevole sul testo unificato a condizione che l'ultimo comma dell'articolo 7 sia così riformulato:

« All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 850 milioni annue, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento

iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo utilizzando quota parte dell'accantonamento indicato alla voce " Riorganizzazione strutturale dei servizi dell'Amministrazione dei lavori pubblici ". Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Informo la Commissione che ho presentato i seguenti emendamenti:

*L'articolo 1 è così sostituito:*

ART. 1.

L'articolo 2 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, e successive modificazioni, è così sostituito:

« ART. 2. — L'iscrizione nell'Albo nazionale è obbligatoria per chiunque esegua lavori di importo superiore a 75 milioni di lire, di competenza dello Stato, degli enti pubblici e di chi fruisca, per i lavori stessi, di un concorso, con contributo o sussidio, dello Stato.

L'esecutore dei lavori di cui al primo comma del presente articolo che debba provvedere all'esecuzione di impianti o lavori speciali di cui alle categorie della tabella allegata, eventualmente non scorporati, deve servirsi di ditte iscritte nell'Albo per le dette categorie ».

1. 1.

*L'articolo 1-bis è soppresso.*

1-bis. 1.

*L'articolo 2 è così sostituito:*

ART. 2.

Il quarto comma dell'articolo 5 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, come modificato dall'articolo 2 della legge 29 marzo 1965, n. 203, dall'articolo 2 della legge 28

aprile 1976, n. 191, e dall'articolo 7, primo comma, della legge 19 febbraio 1981, n. 741, è sostituito dal seguente:

« La classifica secondo l'importo è stabilita come segue:

- 1) fino a L. 75 milioni;
- 2) fino a L. 150 milioni;
- 3) fino a L. 300 milioni;
- 4) fino a L. 750 milioni;
- 5) fino a L. 1.500 milioni;
- 6) fino a L. 3.000 milioni;
- 7) fino a L. 6.000 milioni;
- 8) fino a L. 9.000 milioni;
- 9) fino a L. 15.000 milioni;
- 10) oltre a L. 15.000 milioni ».

2.1.

*All'articolo 6, dopo le parole « Ministro dei lavori pubblici », aggiungere le seguenti: « su proposta del Comitato centrale per l'Albo nazionale dei costruttori ».*

6. 1.

*All'articolo 6, sostituire l'ultima frase con la seguente:*

« Con lo stesso provvedimento, il Ministro dei lavori pubblici stabilisce anche i criteri in base ai quali deve essere effettuata la revisione delle imprese iscritte all'Albo nazionale dei costruttori, da ultimarsi entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, nonché il periodo ed i criteri in base ai quali deve essere effettuata la periodica revisione delle iscrizioni.

6. 2.

*Dopo l'articolo 6, è aggiunto il seguente:*

ART. 6-bis.

L'iscrizione nell'Albo nazionale dei costruttori si comprova mediante certificato valevole per un anno da rilasciarsi dai provveditori alle opere pubbliche,

nella loro qualità di presidenti dei comitati regionali, e dal dirigente superiore tecnico di zona per le opere marittime della Sardegna, nella sua qualità di presidente del comitato regionale dell'Albo nazionale dei costruttori per la Sardegna ».

6-bis. 1.

Nella mia qualità di relatore f.f., e in ottemperanza al parere espresso dalla V Commissione bilancio, ho altresì presentato il seguente emendamento:

*Sostituire l'ultimo comma dell'articolo 7 con il seguente:*

« All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 850 milioni annue, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo utilizzando quota parte dell'accantonamento indicato alla voce " Riorganizzazione strutturale dei servizi dell'Amministrazione dei lavori pubblici ". Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

7. 1.

Illustro brevemente gli emendamenti presentati.

La prima modifica concerne l'articolo 1, nel senso di stralciare il secondo comma che diviene articolo a sé stante, con il n. 6-bis.

L'articolo 1-bis è soppresso.

All'articolo 2 viene modificata la classificazione per le prime tre fasce, che riguardano soprattutto le piccole aziende, che diminuiscono rispettivamente da 100, 200 e 400 milioni a 75, 150 e 300 milioni, allo scopo di avere un maggiore controllo.

L'ultimo comma dell'articolo 2 viene inserito con una diversa formulazione in un successivo articolo.

L'articolo 6 viene modificato nel senso di prevedere che i requisiti minimi che le

imprese devono possedere per l'iscrizione all'Albo sono fissati dal ministro dei lavori pubblici su proposta del comitato centrale per l'Albo nazionale dei costruttori. Si prevede, inoltre, che il ministro dei lavori pubblici stabilisce i criteri in base ai quali deve essere effettuata la revisione delle imprese iscritte all'Albo nazionale dei costruttori, da ultimarsi entro due anni dall'entrata in vigore della legge, nonché il periodo e i criteri in base ai quali deve essere effettuata la periodica revisione delle iscrizioni.

Infine, viene modificato l'articolo 7, relativo alla copertura finanziaria, su conforme parere della V Commissione bilancio.

Si tratta, in sostanza, di modifiche di carattere formale, che mi auguro trovino il consenso della Commissione.

FRANCESCO SAPIO. Il gruppo comunista ha preso atto dei pareri espressi dalle competenti Commissioni. Concordiamo con la richiesta di soppressione dell'articolo 1-bis e con la riformulazione dell'ultimo comma dell'articolo 7.

Essendo però stati presentati altri emendamenti, riteniamo che sia opportuna una adeguata riflessione per poter essere poi in grado di esprimere una consapevole adesione.

GAETANO GORGONI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Concordo con la proposta di rinvio.

PRESIDENTE. Ritengo di poter aderire alla richiesta del collega Sapiro, ma desidero sottolineare che il provvedimento è al nostro esame da molto tempo e richiede, quindi, una sollecita approvazione.

Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito che il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

*(Così rimane stabilito).*

**La seduta termina alle 10,30.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

---